



ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
BARI

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER GLI ANNI 2014-2015 – LOTTO 1

Art. 1 – Definizioni

AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

DISTRIBUTORE LOCALE: è il gestore della rete elettrica di distribuzione (di seguito “DL”) a cui risulta allacciato il sito di prelievo. Il DL è il concessionario del servizio di Distribuzione.

FASCE ORARIE: Le fasce orarie sono quelle definite dalla delibera AEEG n. 181/06 e saranno eventualmente modificate automaticamente in conformità ad eventuali future variazioni normative che l’AEEG deciderà di introdurre.

GIORNI FERIALI: Per giorni feriali si intendono i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

NORMATIVA: Si intende l’insieme delle delibere dell’AEEG, le procedure e i contratti tipo stabiliti dai gestori di rete, Leggi, Decreti, Circolari e quant’altro emesso da soggetti legittimati alla regolamentazione del settore dell’energia elettrica, in tutti i suoi aspetti.

SITO: Si intende la singola unità produttiva, a cui è associato un punto di prelievo dell’energia elettrica, dotata di un proprio sistema di misura

Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.a., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale

Art. 2 – Oggetto della fornitura

1. Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito indicata Stazione Appaltante, con il presente capitolato intende regolare la procedura per l’affidamento del servizio di intermediazione legato alla fornitura di energia elettrica per il periodo compreso dal 01.01.2014 al 31.12.2015 al fine di alimentare i propri siti di consumo in AT e MT di cui all’Allegato A (elenco dei punti di prelievo con indicazione del POD, indirizzo e località, livello di tensione e potenza disponibile), nonché di tutti i servizi connessi così come successivamente dettagliati.

2. Il consumo presunto della fornitura, che comunque non impegna Acquedotto Pugliese S.p.A., è previsto in:

- a. Anno 2014: 350.000 MWh e 50 punti di prelievo (Allegato A_2014)
- b. Anno 2015: 350.000 MWh e 60 punti di prelievo (Allegato A_2015)

Il valore sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna Acquedotto Pugliese S.p.A. in alcun modo, potendo lo stesso, in relazione all’andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Art. 3 – Descrizione della fornitura

Il profilo aggregato delle potenze mensili assorbite (incluse le perdite ed espresse in MW) relative alla fornitura in questione è riportato nel seguente prospetto:

MW	Potenza
Gennaio	41,3
Febbraio	41,6
Marzo	41,0
Aprile	42,7
Maggio	42,4
Giugno	43,0
Luglio	45,0
Agosto	45,0
Settembre	43,0
Ottobre	42,0
Novembre	42,0
Dicembre	42,0

4. La ripartizione dei consumi mensili (incluse le perdite ed espressi in KWh) per fascia oraria è riportata nella seguente tabella:

KWh	F1	F2	F3	Totale
Gennaio	10.023	7.281	13.431	30.736
Febbraio	9.180	6.880	11.881	27.941
Marzo	9.547	7.652	13.274	30.473
Aprile	9.509	7.113	14.112	30.735
Maggio	10.324	7.463	13.729	31.517
Giugno	9.938	7.446	13.577	30.960
Luglio	10.747	8.052	14.682	33.480
Agosto	10.747	8.052	14.682	33.480
Settembre	9.938	7.446	13.577	30.960
Ottobre	10.030	7.515	13.703	31.248
Novembre	9.707	7.273	13.261	30.240
Dicembre	10.030	7.515	13.703	31.248

5. L'importo stimato a base d'appalto è pari ad €. 44.100.000,00, IVA esclusa, al netto delle voci afferenti alle perdite di rete, al dispacciamento, ai servizi di rete, agli oneri di sistema e I.V.A.

6. Il valore sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo lo stesso, in relazione all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento.

7. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

8. La Stazione Appaltante, a richiesta, fornirà al soggetto aggiudicatario, prima dell'inizio della fornitura, per ciascun POD, i dati orari di prelievo disponibili dell'anno 2013.

Art. 4 - Condizioni generali e particolari di fornitura

1. Fermo restando l'impegno di fornitura, l'ALLEGATO A è assunta dal Fornitore quale riferimento provvisorio per l'esecuzione del Contratto, in relazione al fabbisogno attuale del Cliente.
2. Per la gestione dei servizi che, sulla base dell'attuale Normativa, sono definiti come "Dispacciamento" (bilanciamento, riserva di rete, ecc.), il Fornitore opererà nei confronti di TERNA sulla base delle regole stabilite dalla Normativa vigente pro tempore. Il Fornitore stipulerà con TERNA, su mandato di Acquedotto Pugliese S.p.a., un contratto di Dispacciamento in prelievo, ai sensi della Delibera n. 111/06 e s.m.i., per i siti oggetto della fornitura.
3. Il fattore di potenza medio mensile determinato dai prelievi del Cliente nel singolo punto di riconsegna (sito) deve essere compreso nei limiti previsti dalla Normativa vigente; qualora il fattore di potenza rilevato non rispettasse tale valore, saranno applicate le condizioni previste dalla Normativa vigente.
4. Il Cliente dichiara di essere regolarmente collegato al sistema elettrico nazionale e di disporre su ogni sito dei prescritti strumenti di misura idonei, ai sensi delle delibere dell'AEEG, per ricevere la fornitura dell'energia elettrica. Eventuali modifiche dell'allacciamento o dei sistemi di misura (modifiche tensione, aumenti di potenza, spostamenti gruppi di misura, ecc..) saranno quindi oggetto dei rapporti diretti tra il Cliente ed il Fornitore, che curerà il servizio di connessione secondo gli standard previsti dalla Delibera AEEG 333/07. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Delibera 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura e subentro, variazione di potenza di un punto di prelievo già attivo, ecc... Analogamente, anche per i nuovi allacci, il Fornitore presterà il servizio di connessione secondo le medesime condizioni.
5. Tutti i corrispettivi previsti nel Capitolato ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Capitolato a carico del Fornitore, senza facoltà di rivalsa.

Art. 5 – Condizioni economiche e modalità di gestione del contratto

1. Ai prelievi mensili orari di energia elettrica, maggiorati delle perdite di rete, relativi ai Punti di prelievo dell'Allegato A verrà applicato un corrispettivo pari al "Prezzo Unico Nazionale" dell'energia elettrica giornalmente quotato a livello orario in Borsa Elettrica

Italiana (o "PUN", così come definito ai sensi dell'art. 30.4 comma c) dell'All. A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 111/06 e s.m.i.) in conformità ai dati pubblicati quotidianamente dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. o GME (di seguito "**Corrispettivo di modulazione**").

2. La Stazione Appaltante, a copertura dei costi gestione del contratto, riconoscerà al Fornitore un **corrispettivo "K"**, fisso e immutabile per l'intera durata della fornitura, espresso in €/MWh, sull'energia prelevata dalla rete dai singoli POD di cui all'Allegato A ed alle relative perdite di rete.

Il valore del corrispettivo "K" indicato in offerta dovrà, **a pena di esclusione**, essere pari o inferiore ad €. 3,00/MWh

In particolare, il "Corrispettivo di modulazione", determinato mensilmente, sarà applicato al profilo orario delle utenze, secondo la seguente formula:

$$P_{m,h} = PUN_{m,h} + K$$

dove:

- $P_{m,h}$ è il prezzo applicato nel mese di fornitura "m" per ciascuna ora "h";
- $PUN_{m,h}$ è il corrispettivo di modulazione differenziato ciascuna ora "h" del mese "m"

3. Al fine di cogliere tutte le opportunità presenti sui Mercati a Termine, durante il periodo precedente la consegna fisica dell'energia, e per tutta la validità contrattuale, la Stazione Appaltante avrà la facoltà, per il tramite del Fornitore, in forza di un **Mandato** specifico riportato in allegato, di acquistare bande di potenza costante pari a 5 MW o multipli (esercitando l'opzione di "hedging" del prezzo) ad un prezzo fisso denominato "**PMf: Prezzo Mandato - fisso**".

Il Mandato potrà essere esercitato da Acquedotto Pugliese secondo due modalità:

Metodo 1: basato su prezzi obiettivo indicati da Acquedotto Pugliese al Fornitore in funzione delle opportunità individuate;

Metodo 2: basato sui prezzi individuati nelle seguenti modalità alternative tra loro:

- dal Fornitore sulle piattaforme Broker (TFS, ICAP, GFI, ecc.) e/o le quotazioni presenti sul Mercato a Termine del GME (MTE) e comunicati quotidianamente al Cliente;
- A seguito di richieste on-demand da parte del Cliente al Fornitore;
- dal Cliente tramite l'accesso in sola lettura alle principali piattaforme broker internazionali che il Fornitore dovrà mettere a disposizione di AQP S.p.A.

4. **Metodo 1:** Acquedotto Pugliese si impegna ad indicare e definire la quantità di energia, il periodo temporale e la tipologia oraria del prodotto di energia elettrica che intende acquistare, nonché ad indicare il **Prezzo Obiettivo**.

Il mandato avrà una durata che verrà concordata tra le parti al momento della richiesta (incluso il giorno della richiesta) e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) La **quantità** (banda) indica la potenza elettrica attiva riferita al periodo temporale specificato. La quantità sarà ritirata dal Committente in modalità "take or pay";

b) Il **periodo temporale** indica la durata dell'acquisto della banda di energia elettrica, come definita al punto precedente. La durata potrà essere mensile, trimestrale o annuale;

c) La **tipologia oraria** indica il profilo di potenza a quantità costante, "baseload", ossia un profilo di prelievo di potenza, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

d) Il "**prezzo obiettivo**" sarà fissato in conformità all'andamento dei prezzi di mercato.

Tale prezzo obiettivo costituisce il limite massimo di prezzo per cui il Fornitore ha mandato all'acquisto.

5. La Stazione Appaltante, qualora intenda esercitare la modalità di acquisto definita all'art. 5 comma 4), invierà al Fornitore – via fax e ad un indirizzo e-mail prestabiliti, in un giorno lavorativo (dal Lunedì al Venerdì) tra le ore 10 e le ore 16, un Mandato all'acquisto di banda con indicate tutte le informazioni necessarie, così come in precedenza specificate.

Sarà obbligo del Fornitore verificare la possibilità di procedere all'erogazione dell'energia al Prezzo Obiettivo secondo le condizioni specificate nel mandato, di cui all'art. 5.4, punti a), b), c),d).

Il Fornitore dovrà trasmettere un riscontro tramite fax ed e-mail ai riferimenti indicati dal Cliente a conferma del buon esito dell'operazione o per segnalare l'impossibilità di garantire le condizioni richieste tramite mandato.

In tutti i casi nei quali non viene raggiunto il prezzo obiettivo, la fornitura di energia sarà comunque garantita ai prezzi di cui all'articolo 6 comma 2).

6. **Metodo 2:** Il fornitore si impegna a comunicare periodicamente alla Stazione Appaltante le informazioni relative ai prodotti individuati sulle piattaforme Broker (TFS, ICAP, GFI, ecc.) e/o le quotazioni presenti sul Mercato a Termine del GME (MTE). Tali informazioni potranno altresì essere richieste on-demand da parte del Cliente.
7. Per ciascun prodotto individuato sulle piattaforme Broker, il fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni:
- a) La **quantità** (banda): ovvero la potenza elettrica attiva riferita al periodo temporale;
 - b) Il **periodo temporale**: ovvero la durata dell'acquisto della banda di energia elettrica. La **durata** potrà essere mensile, trimestrale o annuale.
 - c) Le **tipologie di prodotto** acquistabili (es. Baseload, Peakload, ecc.);
 - d) Il **prezzo** fisso rilevato sulla piattaforma Broker.
8. Le informazioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno essere inoltrate dal fornitore, unitamente al printscreen delle quotazioni individuate sulle piattaforme Broker. Il fornitore dovrà dotare Acquedotto Pugliese di un accesso in sola lettura alle piattaforme Broker entro un mese dalla data di aggiudicazione del contratto.
9. Le quotazioni si considereranno valide per un periodo da concordare e che sarà definito al momento della comunicazione della quotazione.
10. Sulla base di tali quotazioni, Acquedotto Pugliese potrà esercitare, per il periodo concordato secondo le tempistiche di cui all'art.5, comma 9, un Mandato per l'acquisto di bande di energia a prezzo fisso.

11. A seguito della sottoscrizione di più mandati d'acquisto a prezzo fisso (PMf) mediante le due Metodologie sopra indicate, sarà determinato il Prezzo dei Mandati medio pesato, riveniente dalla seguente formula:

$$PM_M = \frac{\sum_i E_{Mi} \cdot PMf_i}{\sum_i E_{Mi}}$$

E_{Mi} : quantità del mandato i-esimo per il periodo considerato

PMf_i : prezzo fisso del mandato i-esimo

Il Fornitore attribuirà ad Acquedotto Pugliese, per ogni singola ora, con riferimento all'energia elettrica indicata nel Mandato d'acquisto, il differenziale, sia positivo che negativo, tra il Prezzo del Mandato di cui al precedente punto 5.3 e il Corrispettivo di Modulazione di cui al precedente Articolo 5.1.

12. Qualora durante il periodo di validità dei mandati di cui all'art. 5.3, il **Prezzo Obiettivo** indicato dalla Stazione Appaltante sia stato raggiunto sulle piattaforme broker nella fase di negoziazione e il Fornitore non abbia dato esecuzione al Mandato di acquisto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante, la differenza tra il Corrispettivo di Modulazione e il Prezzo Obiettivo indicato nel Mandato d'acquisto, da applicare all'energia prelevata e al periodo temporale oggetto della proposta d'acquisto.
13. Nel caso in cui il quantitativo indicato all'art. 5.3, non sia stato interamente prelevato verrà comunque addebitato al Cliente al valore del Prezzo del Mandato.

Il Fornitore si impegna altresì a rimettere al Cliente, nella fattura mensile di competenza, l'importo corrispondente al quantitativo di energia di cui all'art. 5.3, non prelevato dal Cliente, valorizzato al prezzo PUN di cui all'articolo 5.1.

Art. 6 – Corrispettivi

1. I corrispettivi di cui al precedente articolo 5 comprendono:

- i corrispettivi per lo sbilanciamento di cui all'art. 40 dell'Allegato A della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- il contributo dovuto per l'assegnazione di capacità di importazione assegnate da TERNA;
- le bande di capacità produttiva CIP 6 attribuibili al Cliente;
- gli eventuali oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche ed integrazioni in materia di emissione di CO2 in atmosfera.

Risultano invece esclusi:

- le perdite sulle reti di trasmissione e distribuzione come definite dalla Delibera AEGG n° 111/06;
- gli oneri per il trasporto, inteso come corrispettivi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolati dall'AEEG e

corrisposti dal fornitore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;

- gli oneri di misura e di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati dall'AEEG;
- Le maggiorazioni dei corrispettivi (componenti "A") di cui all'art. 2 della delibera AEEG n. 108/00 del 15 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Le previste componenti UC e MCT;
- I costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente ed il Distributore Locale;
- I corrispettivi previsti dalla Delibera AEEG n. 111/06 a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di TERNA (art. 46), a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva (art. 48) e dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (art. 73);
- Eventuali altri corrispettivi o voci aggiuntive stabilite dall'AEEG a carico dei clienti per il mercato libero.

2. Gli eventuali oneri che il Fornitore sarà tenuto a pagare al Distributore Locale o ad altro soggetto legittimato in relazione a quanto sopra, saranno riconosciuti dal Cliente e inseriti nella prima fattura successiva alla data di comunicazione degli oneri stessi dal Distributore Locale al Fornitore.

Art. 7 – Fatturazione

1. Ai fini della fatturazione, si prevede l'utilizzo della metodologia a "Prezzo Mensile Equivalente", come sotto specificato.

Il corrispettivo mensile orario $P_{Med.Eq,m}$, a seguito dei mandati di cui all'art. 5.3, da applicare ai quantitativi di energia consumata da ciascun POD e alle relative perdite di rete, sarà così determinato:

$$P_{Med.Eq,m} = \frac{\sum_{m,h} [(E_{C_{m,h}} - E_{M,h}) \cdot PUN_{m,h} + E_{M,h} \cdot PM_{M,m}]}{E_{C_m}} + K$$

$E_{C_{m,h}}$: totale energia consumata dai POD nel mese m per ciascuna ora h comprensiva di perdite

E_{C_m} : totale energia consumata dai POD nel mese m

$E_{M,h}$: energia oggetto dei mandati del mese m (di cui all'art. 5.3) per ciascuna ora h

$PUN_{m,h}$: prezzo del PUN nel mese m per ciascuna ora h come definito all'art. 5.2

$PM_{M,m}$: Prezzo medio pesato dei Mandati per ciascun mese

K : corrispettivo di cui all'art. 5.2 da presentare in fase di offerta

2. I restanti corrispettivi di cui all'articolo 6 saranno fatturati in conformità alla normativa vigente.
3. Il Fornitore dovrà emettere mensilmente una fattura per ciascuno dei POD di cui all'Allegato A dando evidenza di tutte le componenti di prezzo, corrispettivi di cui al

precedente art. 6, imposte, ecc.. e metterle a disposizione della Stazione Appaltante nella sezione riservata del proprio sito internet; in alternativa, dovranno essere messe a disposizione tramite un link internet da cui effettuare un download massivo, garantendo la sicurezza dei documenti e dei contenuti ivi contenuti.

4. E' obbligo del Fornitore mettere a disposizione della Stazione Appaltante, congiuntamente alle fatture di cui al punto precedente, un report excel contenente il dettaglio di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dell'importo totale della fattura.
5. Qualora successivamente all'emissione delle fatture delle mese m, il Distributore Locale provveda a ricertificare o modificare i consumi orari di uno o più POD, sarà necessario determinare il nuovo $P_{Med.Eq,m}$ da inserire nelle successive fatture di conguaglio.
6. Il Fornitore dovrà trasmettere mensilmente alla Stazione Appaltante, separatamente dal report excel di cui al punto 3,:
 - a) una fattura per ciascuna richiesta di connessione, intendendosi per tali le richieste relative alle attività previste nella delibera AEEG 348/07 e 333/07; a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:
 - nuovi allacciamenti;
 - modifiche delle potenza;
 - subentri e volture;
 - spostamenti di contatore;
 - cessazioni
 - b) Non si intendono attività di connessione e pertanto devono essere fatturate con apposita evidenza in fattura, le voci di addebito/accredito relative a:
 - corrispettivi tariffari specifici (CTS);
 - indennizzi automatici per la qualità del servizio;
 - indennizzi automatici per servizi commerciali.
 - c) Tutti i documenti di cui alle precedenti voci a) e b) devono essere accompagnati da un documento elettronico contenente il dettaglio di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione dell'importo totale della fattura. In particolare, si evidenzia l'obbligatorietà di indicare la causale dell'addebito (connessione o CTS o indennizzi automatici) nonché, specificamente per gli addebiti di cui al punto a), la necessità di indicare, obbligatoriamente, il codice identificativo della pratica di connessione.

Art. 8 – Pagamenti

1. Preliminarmente si rappresenta che AQP S.p.A., effettuerà i pagamenti con le modalità di cui ai commi successivi e comunque non oltre il termine di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 231/02 come previsto dall'art. 307 del D.P.R. 207/2010.
2. Pertanto entro il giorno 20 di ciascun mese, a decorrere dal secondo mese di validità del Contratto, il Fornitore fatturerà alla Stazione Appaltante, per ogni punto di prelievo, gli importi mensili corrispondenti all'energia consumata e agli oneri di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa il quarto giorno lavorativo successivo al mese di emissione delle fatture purché il report excel di cui all'articolo 7.4, sia inviato almeno 10 gg prima di tale data. Nel caso in cui il giorno

del pagamento sia festivo, l'importo sarà liquidato il secondo giorno lavorativo immediatamente successivo. Nel caso in cui il pagamento sia dovuto di lunedì feriale, la liquidazione verrà effettuata il giorno successivo. .

4. In caso di ritardato pagamento, rispetto al termine di cui al comma 1 sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi nella misura tempo per tempo prevista dalla legge per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta.
5. Qualora una fattura emessa risulti difforme dalle attese, la Stazione Appaltante notificherà al Fornitore la natura e l'entità della controversia procedendo, in caso di riscontro favorevole, entro la scadenza indicata, al pagamento parziale della sola quota non oggetto di contestazione. Le Parti, si impegnano congiuntamente a risolvere tali controversie nel più breve tempo possibile e nel rispetto delle tempistiche previste dal Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).

Art. 9 – Servizi on-line

1. In un'apposita sezione riservata del sito internet del Fornitore, dovrà essere possibile consultare:
 - i. I dati anagrafici degli impianti di cui all'Allegato A;
 - ii. I dati orari di prelievo mensili (sia in formato grafico che tabellare) "certificati" dal Distributore Locale;
 - iii. I dati orari di prelievo giornaliero (sia in formato grafico che tabellare) trasmessi dal Distributore Locale al Fornitore sino al giorno G-2;
 - iv. I dati orari di energia reattiva e cos fi analogamente ai punti ii) e iii) precedenti;
 - v. Le fatture in formato pdf di cui all'articolo 7.3;
 - vi. Le fatture di trasporto emesse dal Distributore Locale.
2. In fase di presentazione dell'offerta, il Fornitore si impegna a rilasciare apposita dichiarazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 9.1

Art. 10 – Variazione dei punti di prelievo

1. In conseguenza di acquisizioni o dismissioni di utenze, ovvero modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze di Acquedotto Pugliese S.p.A., il Cliente potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati nell'Allegato A ma che potranno essere successivamente inclusi.
2. Il Fornitore non potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato.
3. Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all'Allegato A saranno effettuate a cura della Stazione Appaltante tramite comunicazione scritta preventiva con opportuno preavviso. Per i punti di prelievo aggiunti, tali variazioni entreranno in vigore secondo i tempi

previsti dalla normativa dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all'Allegato A.

4. Le modalità e le tempistiche per tutte le richieste inviate dal Cliente al Fornitore sono quelle previste dal Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2012-2015 allegato alla Delibera ARG/elt 198/11. Analogamente, nel caso di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità per cause imputabili al venditore, saranno applicati gli indennizzi automatici previsti dal TIQV.
5. Il Fornitore sarà tenuto a fornire al Cliente un aggiornamento settimanale dello stato di avanzamento delle suddette richieste.

Art. 11 - Criteri di aggiudicazione della fornitura

1. Al solo fine della valutazione e comparazione delle offerte ricevute dai Fornitori, la Stazione Appaltante elaborerà una graduatoria dei corrispettivi K di cui all'articolo 5.2 sulla base del merito economico crescente.
2. Acquedotto Pugliese si riserva pertanto la facoltà di scegliere il Fornitore sulla base del corrispettivo K più basso proposto.

Art. 12 – Aggiornamento delle clausole contrattuali

Il Contratto che le Parti sottoscriveranno si intenderà modificato di diritto, come stabilito dall'art. 2 della delibera n. 78/99 AEEG, mediante l'automatico inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas vorrà definire.

Qualora l'introduzione di modifiche alle attuali normative, o limitazioni alle disponibilità di energia per il mercato libero proveniente da Importazione, disposte dalle autorità preposte (MSE, AEEG, TERNA, ecc.), alterino i presupposti alla base del presente Capitolato, si applicherà quanto segue:

- a) nel caso dette modifiche non comportino oneri per alcuna delle Parti, il Contratto sarà modificato per recepirle;
- b) nel caso dette modifiche comportino oneri per una o entrambe le Parti tali da alterare il rapporto di corrispettività, le Parti medesime provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Art. 13 – Mutamenti dei presupposti contrattuali

Nel caso in cui il quadro regolatorio del mercato elettrico italiano dovesse modificarsi sostanzialmente, determinando il venir meno per una o entrambe le Parti della convenienza ad adempiere agli obblighi contrattuali, le Parti si incontreranno per adattare

in buona fede i parametri e i termini dell'accordo, con l'impegno reciproco di contemperare i rispettivi interessi.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Il Contratto potrà essere risolto anticipatamente, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora il Fornitore divenga insolvente, sia dichiarato fallito, o venga sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale;
- b) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al Fornitore eccedente i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;
- f) perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
- g) violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;

Nelle circostanze sopra riportate e nel caso di risoluzione del contratto da parte del Cliente, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per rifornirsi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno (come riportato nella tabella all'art. 3) presso altro fornitore, oltre alle spese generali documentate, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.

Art. 15 – Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del coordinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2000 (codice degli appalti) e della Legge n. 52/91, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla liquidazione della fattura.

Art. 16 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora, dalla data di efficacia del Contratto per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al trasporto sulle linee interconnesse gestite dal Distributore Locale, il Fornitore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le

condizioni ostantive intervenute, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R.

Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente paragrafo, il Contratto si intenderà risolto.

Art. 17 – Forza maggiore

Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento alle obbligazioni assunte nel Contratto se essi sono dovuti a cause di forza maggiore.

Si intendono quali cause di forza maggiore ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui possono essere citati a titolo esemplificativo, ma non limitativo, scioperi, serrate, calamità naturali, eventi bellici, impossibilità nei trasporti, intervento di provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi. Devono intendersi causa di forza maggiore anche eventuali interruzioni e/o sospensioni della somministrazione di energia elettrica da parte del Fornitore e dei prelievi da parte del Cliente dovute a *factum principis* (anche ascrivibili al Gestore della Rete), per le quali non si procederà all'addebito di corrispettivi né a risoluzione del Contratto.

Allorché si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che intende invocarla deve darne comunicazione scritta all'altra Parte, indicando l'evento e/o circostanza intercorsi, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 18 – Legge applicabile

Il presente Contratto e le obbligazioni ad esso inerenti e/o conseguenti sono regolati dalla legge italiana.

Art. 19 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali - sia nel corso dell'esecuzione del Contratto che successivamente - tutte le informazioni, i dati e le documentazioni di natura tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte, delle quali essa dovesse venire a conoscenza in ragione del presente Contratto, salvo che le comunicazioni siano necessarie per adempiere ad obblighi legali, contabili o amministrativi, ovvero allorché sia stato ottenuto l'espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 20 – Validità e modifiche

Il presente Contratto ed il relativo ALLEGATO A costituiscono l'intero accordo che regola i rapporti tra le Parti e supera ogni precedente pattuizione od intesa eventualmente intercorsi tra le medesime.

Successive modifiche al presente testo saranno valide ed efficaci soltanto se approvate per iscritto da entrambe le Parti.

Nel caso una o più delle clausole del Contratto dovesse/dovessero risultare invalida/e e/o dovessero comunque perdere efficacia, il Contratto resterà comunque valido a tutti gli effetti per la parte non inficiata da detta/e clausola/e, a meno che la/e clausola/e in questione sia/siano oggettivamente essenziale/i o sia/siano stata/e determinante/i per una delle Parti ai fini della sottoscrizione del Contratto.

Qualora non venisse fatta valere da una delle Parti una o più clausola/e del Contratto a tutela di un proprio diritto, ciò non potrà essere interpretato come rinuncia al diritto medesimo, la cui validità potrà comunque essere invocata e fatta osservare anche successivamente.

Art. 21 – Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R. o, nei casi in cui non viene espressamente richiesta detta forma, a mezzo telefax o e-mail.

Art. 22 – Spese di registrazione

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 23 – Contrasto tra capitolato tecnico e normativa

Qualora si verificasse un contrasto tra le Norme che disciplinano la materia del Contratto, stabilite dall'AEEG o da altra Autorità competente, ed il presente testo contrattuale, le Norme stesse saranno considerate prevalenti.

Art. 24 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture subappaltate; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, l'inserimento delle clausole di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla

quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla fornitura e all'importo della fornitura da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
- 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione della informazione antimafia, acquisita dalla competente UTG ex prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 o dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;
- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

Art. 25 – Tutela dei lavoratori dipendenti

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato le disposizioni di cui al D.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di fornitura.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Art. 26 – Obblighi della tracciabilità

Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il Fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al Fornitore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 27 – Foro Competente

Il contratto, ai sensi dell'art.241,co.1 bis del d.lgs.n.163/2006 non contiene la clausola compromissoria, pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.